

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA - SEZ. III

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO R.G. N. 2759/2024

Nell'interesse del sig. **Dolci Emanuele** (C.F. DLCMNL03E08E958R) nato Marino, l' 08/05/2003 e residente a Roma (RM) in via Raimondo Scintu, 76, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; pec florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da pec da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it,

CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bologna**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Basilicata**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Chieti Pescara**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Calabria**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Catanzaro**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;



- **l'Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi dell'Insubria Varese** in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi dell'Aquila** in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Milano Bicocca**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Milano Statale**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Molise**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Perugia** in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Piemonte Orientale**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi Politecnica delle Marche**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **l'Università degli Studi di Roma La Sapienza**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;

- **L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **L'Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **L'Università degli Studi di Salento (Lecce)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **L'Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **L'Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **L'Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **L'Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **L'Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **L'Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **L'Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*;
- **il CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- **il Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- **il Ministero della Salute**, in persona del Ministro *p.t.*;
- **la Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio *p.t.*;

E NEI CONFRONTI

- della **sig.ra Riadi Hayat**, C.F. RDIHYT99L64Z330J, posizione n. 17136, punteggio 57.42, prenotata nello scorrimento del 6 dicembre 2023 in Medicina Messina MedBioTec, all'indirizzo pec: hayat.riadi@pec.tsrp-pstrp.org;

PER L'ANNULLAMENTO

- del provvedimento di esclusione del 29 aprile 2024, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato

2023/2024;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

**NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI
E PRECISAMENTE**

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;
- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024;
- dello scorrimento del 17 gennaio 2024 della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale "Accesso programmato" del CINECA, nella parte in cui accanto alla posizione dei ricorrenti è apparsa la dicitura "Rinuncia per mancata dichiarazione";
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;

E PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea in Medicina e chirurgia a.a. 2023/2024.

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

FATTO

1.- Con il D.M. del 24 settembre 2022, n. 1107, il MUR ha dettato le modalità e i contenuti del c.d. "Tolc- Med", ossia la nuova prova di ammissione introdotta per l'a. a. 2023/2024 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e, con il successivo Decreto Direttoriale del 30 novembre 2022, n. 1925, ha definito le modalità di svolgimento del test "TOLC" e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai predetti corsi di laurea.

Parte ricorrente, dopo essersi iscritta alla procedura selettiva nell'apposito sito *web* del CISIA, ha partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea in questione.

Tuttavia, a seguito della pubblicazione della graduatoria, in data 5 settembre 2023, parte ricorrente ha appreso di aver ottenuto un "punteggio equalizzato" non immediatamente utile per l'immatricolazione ad alcuno degli Atenei dalla stessa indicati al momento della presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria di merito, essendosi collocata oltre l'ultimo posto utile.

2.- Ritenendo illegittima la suddetta esclusione, parte ricorrente con ricorso giurisdizionale instaurato innanzi a Codesto Ecc.mo TAR iscritto sub R.G. n. 13309/2023 ha chiesto l'annullamento, tra gli altri, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico a.a. 2023/2024, contestando le numerose illegittimità connesse, in via principale, all'utilizzo del meccanismo di equalizzazione della prova che ha inficiato gli esiti della procedura selettiva.

Nello specifico, in effetti, il sistema c.d. Tolc-Med risulta censurabile per quel che concerne:

(i) la ripetizione delle stesse identiche domande in ciascun periodo di erogazione della prova, che ha comportato la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, di *par condicio* e di non discriminazione;

(ii) il meccanismo scientifico di cui si è fatto cenno poc'anzi, basato sul c.d. “punteggio equalizzato”;

(iii) la scelta di suddividere il tempo massimo previsto per lo svolgimento del Tolc-Med per singola sezione;

(iv) l'errata determinazione del fabbisogno formativo per l'a.a. 2023/2024, il quale – ancora una volta – appare il frutto di un'istruttoria carente e approssimativa, in conflitto con i criteri dettati dall'art. 3 della L. 2 agosto 1999, n. 264.

3. - Nelle more della definizione del summenzionato giudizio, il sig. Dolci ha seguito pedissequamente la procedura indicata dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022 che sancisce l'obbligo di confermare l'interesse all'immatricolazione, per ogni scorrimento dei posti risultanti vacanti in base alle avvenute immatricolazioni e/o rinunce, con cadenza settimanale.

Purtroppo, in occasione dell'ennesimo scorrimento, parte ricorrente non ha potuto manifestare la conferma di interesse a permanervi, non avendo potuto collegarsi per una volta nell'area riservata del sito University, a causa di un proprio impedimento personale. Così, pur avendo confermato ogni settimana, in data 23 gennaio 2024 è stata definitivamente esclusa dai successivi scorrimenti della graduatoria in cui era utilmente collocata.

Ebbene, con il ricorso introduttivo, iscritto *sub* R.G. n. 2759/2024, parte ricorrente ha contestato la previsione ministeriale di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024.

4. – Com'è ben noto a codesto Ecc.mo Collegio, nelle more della definizione del presente giudizio, il Ministero resistente, in dichiarata esecuzione della sentenza n. 863/2024 resa nell'omologo giudizio (*sub* R.G. n. 12735/2023), con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale lo scorso 18 gennaio, ha annullato la graduatoria di merito e disposto l'interruzione dei successivi scorrimenti con data ultima per il perfezionamento dell'interesse al 22 gennaio u.s..

Senonché, in attuazione all'ordinanza resa dall'Ecc.mo Consiglio di Stato n. 1286/2024 nel giudizio promosso avverso la citata sentenza n. 863/2024 il Ministero resistente, in data 19 aprile

u.s., ha disposto la riapertura dei termini per lo scorrimento della graduatoria per l'immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria relativa all'anno accademico 2023/2024.

Cionondimeno, parte ricorrente, sebbene confidasse nell'intercorsa decadenza verificatasi il 23 gennaio u.s. e prontamente impugnata con il ricorso introduttivo, sorprendentemente dopo aver effettuato l'accesso nell'area riservata del portale "Accesso programmato" del CINECA ha visionato la nuova data di decadenza del 29 aprile 2024 oggetto dell'odierna impugnazione.

Tale decadenza dunque, è illegittima ed è censurabile per il seguente motivo di

DIRITTO

1. SULL'AVVENUTA DECADENZA DALLA GRADUATORIA NAZIONALE. Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa dalla causa tipica

Come anticipato, parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha impugnato il provvedimento di decadenza apparso in data 23 gennaio u.s. all'interno della pagina personale del portale "Accesso programmato" per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022.

Tuttavia, il sig. Dolci si è visto, suo malgrado, nuovamente costretto, con il presente ricorso per motivi aggiunti, ad adire codesta Ecc.ma Sezione in quanto l'Amministrazione resistente ha adottato nei suoi confronti un nuovo provvedimento di decadenza.

Segnatamente, a seguito della riapertura della graduatoria di merito disposta dall'Ecc.mo Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 1286/2024, il Ministero resistente, in data 19 aprile u.s., ha disposto la riapertura dei termini per lo scorrimento della graduatoria per l'immatricolazione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria relativa all'anno accademico 2023/2024.

Senonché, a seguito della riapertura della graduatoria di merito e dei relativi scorrimenti, parte ricorrente che confidava nell'intercorsa decadenza verificatasi il 23 gennaio u.s. prontamente

impugnata con il ricorso introduttivo, dopo aver effettuando l'accesso all'interno della sua area riservata del portale "Accesso programmato", ha sorprendentemente appreso visione della nuova data di decadenza del 29 aprile 2024.

Il provvedimento di doppia decadenza, pur essendo frutto probabilmente di un mero malfunzionamento del sistema, rende necessaria l'odierna impugnazione.

Ebbene, come già contestato con il ricorso introduttivo il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito di parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanervi, come disposto dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, è da ritenersi illegittimo.

La norma richiamata nello specifico prevede che *"entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all'immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato "posti esauriti", devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell'area riservata del sito CINECA. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all'immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma".*

Dunque, in maniera del tutto illogica e illegittima, la disposizione richiamata **non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.**

In conseguenza, risulta inevitabilmente e inesorabilmente escluso quel candidato che, per qualsivoglia ragione personale, non proceda alla manifestazione dell'interesse alla permanenza in graduatoria o non deleghi un terzo a effettuare siffatta operazione per sé (come suggerisce il dettato normativo).

Ebbene, al fine di dimostrare come il comportamento dell'Amministrazione sia assolutamente da censurare vale la pena ripercorrere sinteticamente la disciplina e la funzione svolta da tale istituto. Com'è noto, il candidato collocatosi in graduatoria, ma in posizione non immediatamente utile

per l'immatricolazione, è tenuto, a pena di decadenza dalla medesima, a manifestare ogni settimana, potenzialmente per anni, il proprio interesse alla permanenza nella stessa, attraverso la schermata all'uopo destinata presente nella propria area riservata sul portale "Accesso programmato".

Secondo l'Amministrazione ciò sarebbe funzionale alla gestione della graduatoria perché solo in tal modo si potrebbe gestire l'assegnazione dei posti disponibili, in caso di rinunce e/o altri meccanismi che conducono allo scorrimento della graduatoria.

Sul punto si deve tuttavia dissentire.

Difatti, tenuto conto che, di anno in anno, il D.M. che regola modalità e contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea in questione prevede che il candidato in posizione utile per l'immatricolazione debba procedere alla stessa nel termine stringente di 5 giorni, il fine di giungere alla completa assegnazione dei posti disponibili e alla possibilità di riassegnare il posto qualora fosse oggetto di rinuncia, verrebbe comunque conseguito anche in assenza dell'istituto della conferma d'interesse.

Basterebbe dare contezza in graduatoria, una volta trascorsi i 5 giorni destinati all'immatricolazione, dell'occorsa rinuncia.

Dal giorno successivo in effetti si potrebbe tranquillamente procedere a riassegnare quei posti ai candidati collocati successivamente oppure, in alternativa, si potrebbe decidere di adottare il sistema inverso che onera della dichiarazione di non interesse al posto chi non è più realmente interessato, essendo di numero di gran lunga inferiore i candidati che, dopo aver svolto il test, non sono più interessati all'immatricolazione.

E, invece, in maniera del tutto illogica e irrazionale si è inserito un istituto che fa decadere dalla graduatoria migliaia di candidati ancora interessati al posto per il sol fatto di aver avuto per una settimana "*su cento*" (su un numero potenzialmente indefinito di settimane) una dimenticanza, un impedimento o un qualsivoglia problema che li abbia indotti a non procedere entro i termini stringenti stabiliti dall'Amministrazione (**si ricordi, infatti, che lo scorrimento della graduatoria in alcuni casi è durato anche 3 anni!!**).

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

Pertanto, tale questione non è nuova a Codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo che, proprio



recentissimamente, si è espresso favorevolmente, accogliendo le ragioni di parte ricorrente e annullando il provvedimento con il quale è stato comunicato che il ricorrente risultava rinunciatario e decaduto dalla graduatoria.

In particolare, con la nota sentenza n. 10679 del 18 ottobre 2021, codesto Ecc.ma Sezione, in un caso perfettamente identico a quello di specie, ha annullato il provvedimento di esclusione comunicato a parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanere in graduatoria sulla scorta che: “[...] La procedura informatica di cui si avvale l'Ateneo, se utile e funzionale in generale per verificare la suddetta permanenza dell'interesse degli aspiranti studenti, anche al fine di agevolare la compilazione delle graduatorie in vista di eventuali scorrimenti, non può essere assunta a strumento unico e insindacabile – vista anche la strettissima e continua tempistica imposta – per stabilire la volontà del singolo [...]”. In tal senso è quindi illegittimo l'Allegato 2 al D.M. n. 546/2016 che obbliga a indicare la necessità di tale manifestazione solo attraverso il sito informatico indicato (sul punto, v. TAR Lazio, Sez. II bis, 18.11.11, n. 1546, secondo cui deve necessariamente darsi prevalenza all'espressione sostanziale di volontà del concorrente), fermo restando che l'interesse specifico valutabile in concreto e per ragioni organizzative per ciascun Ateneo può essere quello alla immatricolazione e non alla mera permanenza in graduatoria”.

Con riguardo a questa fattispecie inoltre codesto Ecc.mo TAR, nella stessa occasione, ha avuto modo di precisare che già il semplice attivarsi per promuovere un contenzioso per contestare la posizione in graduatoria, ovvero altre irregolarità correlate al concorso in esame, rendono evidente ed esplicita la volontà del candidato di permanere in graduatoria.

E questo è il caso in cui è incorsa l'odierna parte ricorrente la quale ha dato mandato ad uno studio legale per contestare la regolarità del concorso in esame e, dunque, ha dato per scontato che questo fosse sufficiente a manifestare la sua volontà di permanere in graduatoria.

Ancor prima, sempre con riguardo a tale fattispecie, codesto Ecc.mo TAR, con la sentenza n. 4105/2018, ha avuto modo di chiarire che «*previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (cinque giorni ...per la conferma di interesse...), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l'evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo*

o a eventi di “forza maggiore» (nello stesso senso anche TAR del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 4744/2018; meno di recente Tar del Lazio – Roma, Sez. III, ord. 959/2017; Tar del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 1781/2014).

Proprio in ragione di questi ripetuti accertamenti, in sede giurisdizionale, dell’illegittimità di una tale previsione non seguita da eccezioni giustificative che ne potessero neutralizzare gli infausti effetti, preme segnalare che l’analogo Decreto Ministeriale n. 277/2019 (per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e in Odontoiatria per l’a.a. 2019/2020) aveva introdotto la possibilità di porre rimedio, in presenza di specifici presupposti, alla automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata manifestazione dell’interesse alla permanenza in seno alla stessa.

Tuttavia, contrariamente a quanto statuito e previsto per l’a.a. 2019/2020, in maniera del tutto illogica e illegittima, il Decreto Ministeriale odiernamente impugnato **non contiene alcuna clausola giustificativa al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.**

Anche l’odierna parte ricorrente, dunque, a causa della previsione di cui si tratta, è **rimasta esclusa dalla graduatoria senza possibilità di esservi riammessa, pur avendo un interesse effettivo a rimanervi!**

Ebbene, non v’è chi non veda l’illegittimità di una tale previsione.

Il Ministero recedendo dalla sua posizione ha modificato *in peius* il bando di concorso per ben quattro anni consecutivi (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).

Conseguentemente, in spregio a tutti i principi costituzionali e di legge sul giusto procedimento e sulla partecipazione allo stesso da parte del cittadino interessato, **l’Amministrazione resistente ha ingiustamente precluso alla radice al candidato incorso nella sanzione della decadenza dalla graduatoria per mancata conferma d’interesse la possibilità di porvi rimedio, non prevedendo peraltro un’eccezione alla regola.**

Orbene, l’impossibilità di contestare l’automatica decadenza dalla graduatoria per mancata conferma d’interesse attraverso l’inoltro di un’apposita “istanza di riammissione” è assolutamente illegittimità, del pari è assolutamente acclarata la grande lesione della sfera giuridica sofferta da parte ricorrente.

Se, infatti, l’Amministrazione – correttamente operando – avesse previsto per il corrente a.a. analoga norma, parte ricorrente avrebbe indubitabilmente potuto ottenere di essere reinserita in

graduatoria e, in caso di diniego, di contestare in sede giurisdizionale lo stesso (dinieghi che, infatti, per l'a.a. 2019-2020 continuano ad essere annullati in sede giurisdizionale; si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4711 e 3539 del, rispettivamente, 5 agosto e 16 giugno 2020).

Alla luce di quanto argomentato si chiede, prima di tutto, che parte ricorrente venga riammessa in graduatoria considerata la ragione ostativa che non le ha permesso di confermare l'interesse a permanere in graduatoria per causa non imputabile alla stessa.

Donde l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse di parte ricorrente.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Alla luce del *fumus boni iuris* risultante dalle considerazioni che precedono e del *periculum in mora* di cui immediatamente si dirà, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia disporre l'immatricolazione dell'odierna parte ricorrente, anche con riserva e in sovrannumero.

In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2023/2024 sono iniziate il 2 ottobre 2023.

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non può frequentare regolarmente i corsi né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio è poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arreherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Infatti, si potrebbe attuare, come già avvenuto nel periodo pandemico, la didattica a distanza per l'anno accademico in questione, ed i docenti così possono agevolmente garantire un'adeguata preparazione degli studenti senza la necessaria presenza.

Pertanto, nel 2014 sono state migliaia le immatricolazioni in sovrannumero che non hanno

comportato alcun disagio alle Università.

Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

Donde la richiesta ammissione in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Con istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha chiesto le generalità e l'indirizzo di residenza di almeno 1 controinteressato. Nel frattempo, la stessa ha individuato un nominativo posizionato utilmente in graduatoria ed ha provveduto alla notifica. Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via preliminare:** disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **nel merito,** annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati, stabilendo il reinserimento di parte ricorrente nella graduatoria del concorso, e per l'effetto ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato da parte ricorrente come prima scelta



all'atto di presentazione della domanda attraverso il portale "Accesso programmato" gestito dal Cineca o, in subordine, presso gli altri Atenei.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 28 giugno 2024.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata